



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione terza civile e procedure concorsuali

170-1/2026

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente rel.

Dott. Marco Molaro - Giudice

Dott. Carolina Diquattro Giudice

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 170/2026 SUB 1

promosso da:

CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 66/2024 - FIMAR S.R.L.,

p.i. e c.f. 01343940365 con sede a Marano sul Panaro (MO) in Via Pavullese n. 1783 in persona del Curatore dott. Andrea Salerno, con studio in Modena, Via Giardini n. 431/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Rocchi, c.f. RCCLRT84M10D969R, del Foro di Modena, con studio a Modena in Via Fonteraso n. 36, p.e.c. alberto.rocchi@ordineavvm Modena.it, come da procura in atti, giusta autorizzazione del GD

contro

MARIA DONNINI, c.f. DNN MRA 65M 65E 905Z, residente in Marano sul Panaro (MO), Via Pavullese n. 1783, p.e.c. donninimaria@pec.it, con avv. Francesco Tabanelli
ha emesso la seguente

SENTENZA

di apertura L.C. ex art. 268 CCII

Con ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, Curatela della Liquidazione giudiziale Fimar S.r.l., in qualità di creditore, ha dedotto quanto segue:
"La presente iniziativa giudiziale, ossia istanza di liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti della sig.ra Maria Donnini, c.f. DNN MRA 65M 65E 905Z, residente a Marano sul Panaro (MO) in Via Pavullese n. 1783, trae origine da una vicenda di particolare gravità sotto il profilo societario e concorsuale, maturata nell'ambito del dissesto che ha interessato il c.d. "gruppo Donnini", storicamente operante nel territorio modenese nei settori estrattivo, immobiliare, agricolo e finanziario. La posizione della Sig.ra Maria Donnini assume, in tale quadro, rilievo centrale, non soltanto per l'incarico formale di amministratrice unica di FIMAR S.r.l. rivestito per un periodo ultratrentennale, ma, soprattutto, per il ruolo sostanziale svolto nella gestione

SENT: 14/8/2026
DEC: 3-10/8/2026
L.C: 53/2026
Rep: 201/26
oggetto: sent. di
Apertura ex. controllata



MISSIS DA TAG 2
A QAG S

Ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di DONNINI MARIA generalizzata come in atti;

nomina Giudice delegato la sottoscritta Dott.ssa Ester Russo;

nomina quale liquidatore il dott. Maurizio Bisi;

dispone la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Modena, per quanto di eventuale competenza;

rigetta la richiesta di emanazione delle misure cautelari conservative avanzata nell'interesse di parte ricorrente;

precisa che, avuto riguardo al D.Lgs. 136/2024, per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;

la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili si rinviene nell'art. 275 bis CCII;

giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore; a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi



all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- **inserisca** la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- **pubblici** la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, sul presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;

- **notifichi**, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI;

l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **provveda**, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- **completi**, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;

- **rediga**, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;

- **provveda**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;

- **depositi** entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;



- **comunichi** il rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- **trasmetta** in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione;
- **assuma chiara, motivata e dettagliata posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;**
- **assuma chiara, motivata e dettagliata posizione, recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, su di esse;**
- **depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità, laddove ricorrente, di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;**
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
- **Alleghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.**

Manda

alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto e al Liquidatore.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio dell'9.9.2026.

Il Presidente est. dott. Ester Russo

